


# COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

Comune di Argenta  
Prot. 20160005186-08-04-2016  
Classificazione 2 - 11  
\* Ragioneria proponente



## IL COLLEGIO DEI REVISORI

### PARERE N. 8/2016

Oggetto: **Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2016/2018 nonché del Piano occupazionale 2016/2018 del Comune di Argenta.**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi Allai

#### **Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
  - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;

**preso atto che:**

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato come da relazioni conservate agli atti, dalle quali non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 3/2016, avente ad oggetto *“Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2016/2018 nonché del Piano occupazionale 2016/2018 del Comune di Argenta”*;

**preso atto che:**

- è stato disposto il trasferimento di 47 unità di dipendenti a far data dal 01/01/2015 all'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore modificando conseguentemente la dotazione organica.
- l'Amministrazione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- l'Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 e 2015;
- ai fini del rispetto del limite in materia di spesa del personale, il Comune di Argenta è tenuto ad aggiungere alla propria spesa di personale anche la quota parte di spesa riferita all'Ente ma sostenuta dall'Unione e dall'ASP per i servizi e funzioni ad essa conferite;
- per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore deve essere rispettato il disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta dall'Unione stessa per il personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti;

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabelle riportate nella proposta deliberativa;

**preso atto** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Rendiconto 2011 € 4.532.890,18
- Rendiconto 2012 € 4.428.591,77
- Rendiconto 2013 € 4.297.882,64
- **Media triennio 2011-2011-2013 € 4.434.650,18**
- Previsione 2016 € 4.374.752,73
- Previsione 2017 € 4.415.135,93
- Previsione 2018 € 4.433.919,81

**preso atto** del rispetto dell'art. 32, comma 5 del TUEL;

**preso atto** che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 234.796,11;

**preso atto** che la spesa prevista nel triennio 2016- 2018 per lavoro a tempo determinato, pari rispettivamente a € 92.822,72 per l'anno 2016, € 145.574,55 per l'anno 2017 e € 192.236,46 per l'anno 2018, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, è inferiore al suddetto limite come risulta dalla relativa tabella esposta nella proposta deliberativa;

**preso atto** che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione 2016/2018, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 02/04/2016;

**richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 che conferma la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizio 2011-2013;

**preso atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, sulla base di quanto espresso nella richiamata deliberazione della Corte dei Conti, risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013, presentando le seguenti percentuali, come dimostrato nell'apposita tabella:

**media triennio 2011/2013 = 31,94%** comprensive della spesa di personale dell'Unione e dell'ASP:

- anno 2016 = 28,47%;
- anno 2017 = 29,30%
- anno 2018 = 29,42%

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

#### **r a c c o m a n d a**

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;



**c e r t i f i c a**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come sopra esposto;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come sopra esposto;
- c) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013, come sopra esposto;

**e s p r i m e**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 3/2016, avente ad oggetto *“Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2016/2018 nonché del Piano occupazionale 2016/2018 del Comune di Argenta.”*

8 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Dott. Cristian Poldi Allai